



SENT. N. 18/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23539** del registro di Segreteria, proposto da

G.R., nato a *omissis* il *omissis*, cod. fisc.

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*,

rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina del foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo digitale P.E.C. *santinospina@pecavvpa.it*;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente, già dipendente della Polizia di

	Stato dal 21 marzo 1983 al 1° luglio 2021, data del suo collocamento in	
	quiescenza, ha richiesto la riliquidazione della propria pensione con	
	l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973,	
	indicato nella misura del 2,44% sulla quota calcolata con il sistema retributivo,	
	con corresponsione dei relativi arretrati maggiorati degli interessi legali.	
	L'INPS, nel costituirsi in giudizio con memoria del 15 settembre 2023, ha	
	comunicato l'intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico del	
	ricorrente, secondo i criteri del citato art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, domandando	
	pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese	
	compensate.	
	All'udienza di discussione del 26/9/2023, parte ricorrente si è opposta alla	
	cessazione della materia del contendere, evidenziando la mancata percezione	
	degli arretrati di pensione.	
	Il giudizio è stato pertanto rinviato all'odierna udienza per la verifica del	
	pagamento da parte dell'istituto previdenziale.	
	Parte ricorrente, con memoria del 23/1/2024, ha dato atto dell'intervenuta	
	corresponsione del dovuto con la rata pensionistica del mese di novembre 2023,	
	aderendo all'istanza di dichiarazione di cessazione della materia del	
	contendere, ma insistendo per il riconoscimento delle spese di giudizio.	
	Nel corso dell'udienza, la difesa dell'INPS ha confermato la propria istanza; la	
	causa è stata pertanto trattata e decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Come richiesto concordemente dalle parti, deve essere pronunciata	
	l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in	
	- pag. 2 di 4 -	

	conseguenza dell'intervenuta carenza di una condizione di procedibilità	
	dell'azione.	
	In conseguenza del soddisfacimento della pretesa del ricorrente, si deve	
	rilevare, infatti, il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del	
	giudizio e ad una pronuncia nel merito della controversia, che, se emessa, non	
	avrebbe più utilità per le stesse (cfr. Cass. civ., n. 1378/2012; n. 10553/2009;	
	n. 6909/2009; n. 4034/2007; Cass., S.U. n. 1048/2000; Corte dei conti, Sez.	
	giur. Lombardia, n. 26/2015).	
	Tale circostanza, sulla quale le parti hanno peraltro espressamente concordato,	
	è rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. VI, 20/3/2019 n. 7871).	
	2. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della	
	soccombenza virtuale, tenendosi peraltro conto del comportamento processuale	
	collaborativo dell'istituto previdenziale.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO per cessata materia del	
	contendere.	
	CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese di giudizio a favore del	
	ricorrente, che liquida complessivamente in euro 800,00 (ottocento/00), oltre a	
	spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con	
	distrazione a favore del difensore antistatario.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2024.	
	IL GIUDICE	
	- pag. 3 di 4 -	

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente